Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO N. 1 ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 5 GIUGNO 1982:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 aprile 1982.

Piano dei conti che le imprese di assicurazione sono tenuti ad adottare a decorrere dall'esercizio 1983.

(2043)

SUPPLEMENTO N. 2 ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 5 GIUGNO 1982:

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1982, n. 7.

Piano socio-sanitario della regione Piemonte per il triennio 1982-1984.

(2595)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, sulla proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Giovanni Giuseppe Goria dalla carica di Sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica ed è stato nominato, alla medesima carica, l'on. Emilio Rubbi, deputato al Parlamento.

(2840)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1982, n. **307.**

Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente le norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto di San Daniele del Friuli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1982;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente regolamento per « legge » si intende la legge 4 luglio 1970, n. 507; per « organismo abilitato » si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) di Udine ovvero, in sua sostituzione, qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell'art. 7 della legge; per « produzione tutelata » si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine prosciutto di San Daniele o San Daniele del Friuli.

Art. 2.

Per suini di allevamento nazionale, ai sensi dell'art. 2 della legge, si intendono i suini privi dei contrassegni auricolari previsti dalle vigenti norme per l'importazione dei suini dall'estero.

Art. 3.

Sulle cosce fresche ottenute dalla macellazione dei suini nazionali di cui all'articolo precedente, destinate alla preparazione del Prosciutto di San Daniele, escluse comunque quelle derivanti dalla macellazione di verri o scrofe, è apposto un timbro indelebile a cura del macello, sulla base della dichiarazione dell'allevatore.

Tale timbro è fornito dall'organismo abilitato che esercita i controlli ritenuti necessari.

Un incaricato dell'organismo abilitato prende visione della documentazione sanitaria di accompagnamento prescritta dalla vigente normativa delle cosce fresche al momento dell'immissione nello stabilimento di lavorazione e constata altresì:

1) il numero complessivo delle cosce munite del timbro indelebile;

2) l'indicazione del macello di provenienza e la data di spedizione allo stabilimento di destinazione;

3) l'assenza di qualsiasi trattamento di conservazione e di congelazione sulle carni macellate tranne la refrigerazione.

Art. 4.

Per ottenere l'applicazione sulle cosce suine fresche del sigillo previsto dall'art. 4 della legge, il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni. L'apposizione del sigillo è effettuata a cura del produttore, al momento della salagione, sulla cotenna della coscia suina fresca in modo da rimanere visibile fino al momento dell'apposizione del contrassegno finale.

Il sigillo deve indicare il mese e l'anno di inizio della salagione e deve essere conforme al modello proposto e approvato ai sensi del successivo art. 25.

L'incaricato dell'organismo abilitato può vietare l'apposizione del sigillo sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata, redigendo apposito verbale, nel quale devono essere indicate le ragioni del divieto.

L'operazione di apposizione del sigillo deve risultare distintamente su ciascuna partita di cosce nell'apposito registro con le modalità stabilite nel successivo articolo 10.

Art. 5.

L'incaricato dell'organismo abilitato, ad avvenuta operazione, deve redigere per ogni partita apposito verbale contenente le seguenti indicazioni:

1) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento;

2) la data dell'inizio della salagione;

3) il numero delle cosce fresche sulle quali è stato apposto il sigillo;

4) il numero delle cosce fresche oggetto di contestazione.

Il verbale è redatto in duplice copia di cui una è conservata dal titolare dello stabilimento di lavorazione e una dall'organismo abilitato.

Le cosce oggetto di contestazione sono custodite, con la cautela necessaria per impedire la loro sostituzione o comunque la loro manomissione, dall'organismo abilitato ovvero dal produttore.

Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti.

Qualora, dal nuovo esame effettuato ai sensi del comma precedente, le cosce oggeto delle contestazioni risultino idonee alla produzione tutelata, la data della relativa operazione è quella del momento dell'avvenuta contestazione.

Art. 6.

Salvo che negli ultimi cinque mesi di stagionatura, è consentito il trasferimento di cosce con il sigillo per il proseguimento della stagionatura in altro stabilimento di lavorazione abilitato alla produzione tutelata, pre-

via tempestiva comunicazione all'organismo abilitato che può opporsi al trasferimento con atto congruamente motivato.

L'organismo abilitato prescrive le modalità da osservare per il trasferimento, salva in ogni caso l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di tutela igienica degli alimenti.

L'avvenuto trasferimento deve essere annotato da entrambi gli stabilimenti interessati nell'apposito registro, con le modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 11.

In ogni altro caso di uscita dallo stabilimento delle cosce destinate alla produzione tutelata, il produttore informa l'organismo abilitato che impartisce le necessarie disposizioni per evitare indebite manomissioni.

L'operazione deve essere annotata nel registro di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

La lavorazione del prosciutto di San Daniele dalla macellazione sino all'apposizione del contrassegno di cui al successivo art. 9, avviene attraverso le seguenti fasi: isolamento, raffreddamento, rifilatura, salagione, pressatura, riposo, lavatura, asciugamento, stagionatura, con l'osservanza in ogni fase degli usi locali, leali e costanti, raccolti dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine.

Durante la lavorazione è consentito l'impiego di sale comune (cloruro sodico) e di pepe con l'esclusione di trattamenti fisici e di sostanze chimiche, coloranti e conservanti e additivi di qualsiasi natura, fatta eccezione per il nitrato di sodio che può essere miscelato con il sale comune nel limite massimo di un grammo per un chilogrammo di sale comune.

Nell'ultima fase della lavorazione, si procede alla sugnatura mediante rivestimento in superficie, nelle screpolature e nella fascia muscolare scoperta della coscia di un impasto composto esclusivamente di sugna, sale, pepe, farina di cereali.

Esaurita la lavorazione, è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza nonchè la ripetizione di precedenti fasi o interventi ad esclusione della sugnatura.

Art. 8.

Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od altre aperture, in guisa da consentire una opportuna ventilazione e ricambio d'aria secondo i metodi tradizionali, con l'osservanza in ogni caso delle disposizioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 14.

La stagionatura prosegue in locali meno ventilati onde accentuare le caratteristiche di aroma e di fragranza del prodotto.

I locali di stagionatura possono essere corredati di attrezzature idonee a mantenere in giusto equilibrio le caratteristiche termo-igrometriche dell'ambiente.

Per le caratteristiche dei locali dello stabilimento di lavorazione si applica il successivo art. 14.

Art. 9.

Su istanza del produttore interessato gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge, eseguita mediante marchiatura con apposito contrassegno, accertando preliminarmente l'esistenza dei seguenti requisiti:

a) compimento del periodo di stagionatura prescritto dall'art. 2 della legge, previo esame dei registri, della documentazione e del sigillo apposto sulla coscia fresca, computando nel periodo stesso il mese nel quale è stato apposto il sigillo;

b) conformità delle modalità di lavorazione alle norme del presente regolamento ed agli usi locali, leali e costanti;

c) compimento dell'operazione di salatura nel periodo 1° ottobre-31 marzo;

d) esistenza delle altre caratteristiche merceologiche prescritte dalla legge.

Gli incaricati devono previamente procedere alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per ricavarne un giudizio probante di qualità. Se necessario, possono effettuare ispezione del prodotto mediante apertura di un certo numero di prosciutti (fino ad un massimo di 5 per ogni mille e frazione di mille), che restano a carico del produttore. Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze.

L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno. Gli strumenti devono portare ciascuno un particolare segno di identificazione del produttore e sono affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti, che può essere eseguita anche a cura del produttore.

Il contrassegno è apposto anche più volte sulla cotenna del prosciutto, in modo da rimanere visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto.

L'incaricato dell'organismo abilitato preposto alla vigilanza dell'operazione è tenuto a compilare, in duplice copia di cui una da consegnare al produttore, apposito verbale da cui deve risultare:

1) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno;

2) la data dell'inizio della stagionatura;

3) i riferimenti desumibili dall'apposito registro previsto dal successivo articolo, necessari per l'individuazione del prodotto;

4) la data di apposizione del contrassegno e il numero dei prosciutti sui quali esso viene apposto;

5) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata, oggetto di contestazione.

I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi, con la cautela necessaria per impedire la loro sostituzione o comunque la loro manomissione, dallo organismo abilitato ovvero dal produttore.

Il produttore, al quale deve essere consegnata una copia del verbale, può far inserire nel verbale stesso le sue eventuali osservazioni in merito alle operazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti.

I prosciutti inidonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo apposto all'inizio della lavorazione. Tale asportazione viene eseguita subito nel caso in

cui non vi siano contestazioni, ovvero sia trascorso il termine previsto dal precedente comma senza che venga richiesto il riesame, o qualora dal nuovo esame i prosciutti risultino inidonei alla produzione tutelata.

L'operazione di annullamento è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.

Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono risultare nell'apposito registro con le modalità stabilite dal successivo art. 10.

Art. 10.

Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli mensili. Tutte le registrazioni devono essere effettuate, entro i termini prescritti dall'art. 11 nella parte mensile del registro corrispondente al mese e all'anno indicati nel sigillo.

Il registro deve distintamente indicare:

1) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;

2) il numero delle cosce suine con l'indicazione della data di apposizione del sigillo, del macello di provenienza e gli estremi della documentazione di cui al precedente art. 3;

3) il numero di cosce suine con sigillo pervenute da altro stabilimento abilitato alla produzione tutelata, anche se appartenente allo stesso produttore;

4) il numero di cosce suine con sigillo inviate ad altro stabilimento, anche se appartenente allo stesso produttore;

5) il numero di cosce suine sulle quali viene annullato il sigillo;

6) il numero dei prosciutti muniti del contrassegno previsto dall'art. 4 della legge, con l'indicazione della data e del numero progressivo del verbale.

Nel registro sono comunque annotati i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato che possono essere oggetto di contestazione da parte della ditta produttrice. Tali annotazioni devono recare a fianco la firma degli interessati e la data.

Gli incaricati della vigilanza devono registrare, su apposita parte del registro, la data di ogni visita allo stabilimento e le irregolarità eventualmente accertate.

Il registro su richiesta e a spese dell'interessato è fornito e vidimato in ciascun foglio dall'organismo abilitato.

Il produttore deve conservare in distinte cartelle i documenti di cui al precedente art. 3 e le copie dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato.

Art. 11.

Le registrazioni di cui all'art. 10 devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco, entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta operazione. L'apposizione del sigillo di cui al precedente art. 4 deve essere registrata entro le ore 24 del giorno successivo.

I registri e la relativa documentazione debbono essere custoditi per il periodo minimo di almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

Art. 12.

Il prosciutto munito di contrassegno può essere disossato.

Il prosciutto disossato può essere confezionato, purché ciascuna parte sia provvista del contrassegno.

Art. 13.

Il produttore deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine ed essere riconosciuto dall'organismo abilitato previo accertamento dei requisiti previsti dal successivo art. 14.

Per ottenere il riconoscimento previsto dal precedente comma gli interessati devono presentare domanda da cui risulti:

la denominazione e la sede della ditta produttrice;

la sede dello stabilimento o degli stabilimenti per i quali viene richiesto l'attestato di idoneità;

la descrizione dei locali e degli impianti.

L'organismo abilitato, all'atto del riconoscimento, provvede all'attribuzione del numero identificativo del produttore, numero che figurerà sul contrassegno di origine apposto sul prodotto.

L'organismo abilitato dà comunicazione dei provvedimenti di riconoscimento e di revoca alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine.

Questa provvede alla formazione ed alla tenuta di un elenco dei soggetti abilitati alla produzione tutelata.

Sono a carico degli operatori interessati tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento e le spese per le perizie richieste dall'autorità o dall'interessato.

L'organismo abilitato propone le tariffe relative alle singole operazioni di competenza che sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Art. 14.

Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto di San Daniele, secondo le fasi e le modalità indicate nel presente regolamento, deve essere almeno munito di:

a) locali coperti per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine;

b) cella a umidità e temperatura adeguate per le fasi di salagione, di pressatura e di riposo;

c) locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a quest'ultima operazione.

I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione e del laboratorio di confezionamento devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Art. 15.

In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del riconoscimento, il sigillo apposto sulle cosce è asportato a cura ed a spese del produttore, alla presenza di un incaricato dell'organismo abilitato.

Il produttore può evitare l'asportazione del sigillo comunicando, entro due giorni dall'emanazione dell'atto suddetto, che intende trasferire le cosce munite di sigillo presso altro stabilimento abilitato. Il trasferimento deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

Art. 16.

Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura « Prosciutto di San Daniele (o San Daniele del Friuli), denominazione di origine controllata ai sensi della legge 4 luglio 1970, n. 507 » tradotta, per quella destinata all'estero, eventualmente in lingua estera. La predetta dicitura è apposta o sul prodotto ovvero sulle etichette, involucri, imballaggi e simili e deve essere scritta con caratteri ben visibili e comunque con maggior risalto di qualsiasi altra indicazione. E' vietato apporre ogni altra indicazione ad eccezione di quelle obbligatoriamente previste dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441.

E' vietato l'impiego di qualificativi, accrescitivi, diminutivi, variazioni della denominazione d'origine tutelata « Prosciutto di San Daniele » o « San Daniele del Friuli » (come extra, super, scelto, fino, vecchio, export, ecc.), anche in lingua estera.

La produzione non tutelata non deve contenere sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette o simili, indicazioni che, in qualsiasi modo, specie per ubicazione, colore e grandezza dei caratteri siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.

In ogni caso l'espressione « San Daniele o San Daniele del Friuli », obbligatoriamente usata ai sensi delle vigenti norme, quale indicazione di ditta o marchio d'impresa o fabbrica, o ragione o denominazione sociale, o indicativa della sede dell'impresa o dello stabilimento di produzione o confezionamento, posta o sul prodotto non tutelato, o su involucri, imballaggi, etichette, confezioni contenenti prosciutto non tutelato dalla legge, dovrà essere apposta con caratteri di altezza non superiore a 4 mm e di larghezza non superiore a 2 mm.

Art. 17.

Qualora a norma dell'art. 7 della legge sia conferito l'incarico di vigilanza ad un consorzio volontario di produzione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, provvede alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione, scelti tra persone estranee ai ruoli organici delle amministrazioni interessate, e del presidente del collegio sindacale.

Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi: l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio sindacale.

Il consiglio d'amministrazione è integrato da un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine.

Lo statuto del consorzio deve inoltre garantire la parità dei diritti di tutti gli aderenti ed assicurare una adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione.

Art. 18.

La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 7 della legge deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, munita dei seguenti documenti:

1) elenco dei soci, corredato di un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, lettera *a*) della legge.

Per produzione si intende la produzione globale di prosciutti di San Daniele dei soci in rapporto alla produzione totale ottenuta nella zona tipica;

2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

3) relazione dell'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Copia della domanda e dei documenti sopraindicati devono essere inviati anche al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel caso in cui sia conferito ad un consorzio l'incarico della vigilanza, la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma deve, almeno una volta all'anno, trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, ed al prefetto di Udine, una relazione illustrativa dell'attività svolta dal consorzio in esecuzione dell'incarico.

Per lo svolgimento del suo compito la stazione sperimentale può accedere nei locali del consorzio e prendere visione di tutti i documenti attinenti allo svolgimento dell'incarico di vigilanza affidatogli.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale sia stato affidato l'incarico della vigilanza può, previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità in caso di violazione di norme legislative, regolamentari o statutarie, o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio stesso o altre circostanze ne determinino l'irregolare funzionamento, pregiudicando l'assolvimento dell'incarico di vigilanza.

Con lo stesso decreto, è nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria, che provvederà entro sei mesi dalla nomina, alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione.

Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente può essere disposta, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, la revoca dell'incarico di vigilanza. La revoca è obbligatoria quando vengono meno le condizioni di cui al punto *a*) dell'art. 7 della legge.

Art. 20.

Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato, deve consegnare al nuovo organismo abilitato i sigilli, i punzoni, le ma-

trici, i timbri, i registri e comunque tutto il materiale in suo possesso, necessario allo svolgimento dell'attività prevista dal presente regolamento.

Art. 21.

La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prosciutto denominato « di San Daniele » o « San Daniele del Friuli », o qualificato in modo da generare confusione con la produzione tutelata.

Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dalle pubbliche amministrazioni o dal consorzio al quale è affidata la vigilanza, può accedere liberamente negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita nonché nei ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi ed in genere ovunque si produca o si distribuisca a qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto.

La vigilanza si esplica altresì sui prodotti sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo a destinazione.

Per il prelevamento dei campioni e l'esecuzione delle analisi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dal relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, numero 327. L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele si effettua secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento.

Gli incaricati della vigilanza possono svolgere le indagini presso i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore della produzione tutelata.

Degli accertamenti ispettivi e peritali è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati.

Art. 22.

Contro i provvedimenti adottati dall'organismo abilitato ai sensi della legge e del presente regolamento gli interessati possono proporre i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

In caso di accertata violazione alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, gli addetti alla vigilanza debbono presentare immediatamente rapporto al dirigente dell'organismo abilitato perché provveda all'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Nel caso che i fatti accertati costituiscono reato, deve essere fatto rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 23.

L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati ad un consorzio volontario di produzione, a norma dell'art. 7 della legge, è svolto da ispettori cui sia stata riconosciuta dal prefetto di Udine la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento. Essi sono obbligati al segreto dei fatti di cui hanno comunque conoscenza, a cagione del loro ufficio.

Il consorzio deve emanare il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dal presente decreto.

Il personale decade dalla qualifica di guardia particolare per estinzione del rapporto di lavoro con il consorzio stesso.

Art. 24.

Le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono, a pena di decadenza, presentare la domanda di cui all'art. 13 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Per il periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'incaricato dell'organismo abilitato può contrassegnare i prosciutti prodotti dalle imprese che hanno presentato la domanda di cui al precedente comma e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento soltanto se la loro salagione è iniziata prima dell'entrata in funzione dell'organismo abilitato.

In ogni caso l'applicazione del contrassegno avviene su istanza del produttore il quale è tenuto a fornire con documenti, la prova della data della salagione delle cosce suine, nonché della loro origine nazionale.

Per i prodotti in commercio non conformi alle norme per la produzione tutelata, è concesso un periodo di smaltimento di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25.

Il timbro indelebile, il sigillo e il contrassegno previsti rispettivamente dai precedenti articoli 3, 4, 9 sono proposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Art. 26.

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione degli articoli 24, primo comma, e 25, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA —
BARTOLOMEI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 aprile 1982.

Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 10, settimo comma, della suddetta legge n. 110/75 di provvedere, con apposito regolamento, alla disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 7 settembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Con il presente decreto, ferme restando le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, vengono disciplinate:

a) le armi da sparo antiche;

b) le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890.

Art. 2.

Armi antiche - Esclusione dalla categoria delle armi da guerra o tipo guerra

Le armi antiche, anche se originariamente fabbricate per uso bellico ed utilizzate come armi da guerra, non sono considerate in alcun caso come tali ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 3.

Armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare di importanza storica

Per le armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare d'importanza storica e parti di esse, fabbricate su modello successivo al 1890, si osserva la disciplina stabilita dall'art. 10, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 4.

Armi artistiche o rare d'importanza storica Immatricolazione

Le armi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, appartenenti a privati, di modelli anteriori al 1890, ma fabbricate successivamente al 1920, ove mancanti del numero di matricola, devono essere presentate al banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alle sue sezioni, per gli adempimenti di cui all'art. 11, ottavo comma, della citata legge 18 aprile 1975, n. 110, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti previa intesa con la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio di provenienza dell'arma, in modo da salvaguardare l'integrità dell'arma stessa. A tal fine, la matricola può essere impressa su apposita targhetta metallica recante il sigillo della Repubblica ed assicurata all'arma in modo da non essere asportata o sostituita.

Art. 5.

Armi antiche - Immatricolazione

Per le armi antiche, ivi comprese quelle ad avancarica, non si osserva l'obbligo della immatricolazione e della catalogazione di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 6.

Accertamento della qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica

Qualora la qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica, in sede di denuncia di cui al successivo art. 7, non sia sufficientemente documentata dal detentore, la stessa viene accertata per quanto possibile a richiesta del questore, preventivamente informato dall'ufficio di pubblica sicurezza o comando carabinieri interessato, dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà avvalersi, per i fini indicati, della consulenza dell'esperto di cui all'art. 32, comma nono, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La stessa procedura deve essere osservata in caso di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica destinate a collezioni.

Per i fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica, escluse le repliche di cui all'art. 2, lettera *h*), della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le armi da sparo sono artistiche se presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti; sono rare di importanza storica se si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Art. 7.

Detenzione

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia, ai sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.

La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:

1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi;
3) l'epoca alla quale sono attribuite;
4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.

L'ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che

le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell'art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all'interessato; la seconda è conservata agli atti dell'ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.

Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l'osservanza delle procedure in esso indicate.

Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Art. 8.

Collezione

Chi detiene armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica in numero superiore a otto deve chiedere al questore della provincia in cui esse si trovano la licenza di collezione prescritta dall'art. 31, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

La domanda, conforme alla legge sul bollo, deve contenere i dati di cui all'art. 7, secondo comma, con l'indicazione delle misure adottate dal richiedente per la custodia dei materiali.

La qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica è comprovata nei modi previsti dall'art. 6.

Alla domanda deve essere allegato un foglio di carta legale in bianco, sul quale è trascritta la licenza, che deve contenere l'elenco delle armi con l'indicazione dei relativi dati, nonché le eventuali prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Copia della licenza deve essere inviata alla sovrintendenza per i beni artistici e storici territorialmente competente.

Il rilascio della licenza è subordinato all'accertamento della esistenza dei presupposti di cui all'art. 6 del presente decreto, nonché alla osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Non è richiesto l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge n. 110, fermo restando il divieto della detenzione del relativo munizionamento a norma dell'art. 10, comma nono, della stessa legge n. 110.

Non si osserva il limite di un esemplare per ciascun tipo di arma destinato a collezione, anche se le armi presentano le stesse caratteristiche tecniche di fabbricazione.

Art. 9.

Rifiuto della licenza di collezione

Qualora per difetto nei requisiti di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per altri motivi previsti dalla legge, il questore rifiuti il rilascio della licenza prescritta dall'art. 31, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e di cui all'art. 8, l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del diniego, deve indicare al questore medesimo la persona o l'ente che, a norma delle vigenti disposizioni, possono legittimamente detenere i materiali di specie ed ai quali le armi vengono cedute.

Ove la cessione non avvenga nel termine suddetto, il questore dispone che le armi costituenti la collezione, previo parere della sovrintendenza per i beni artistici e storici, siano affidate alla custodia, a spese dell'interessato, della direzione di artiglieria o di altro ufficio o ente pubblico indicati dalla sovrintendenza.

Art. 10.

Collezione - Obbligo di custodia

Le armi raccolte in collezione devono essere custodite in idonei locali. Il titolare deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità che, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto del rilascio della licenza, tenuto conto del tipo e della quantità delle armi e delle caratteristiche dei locali in cui sono custodite.

Per i locali non idonei, il questore subordina il rilascio della licenza alla condizione che entro novanta giorni siano apportati agli stessi le opportune modifiche o siano indicati nuovi idonei locali.

Ove l'interessato non provveda nel termine suddetto, il questore dispone in conformità di quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma.

Qualora l'accertamento dell'inidoneità dei locali sia successivo al rilascio della licenza, il questore fissa un congruo termine perché il titolare della licenza provveda a renderli idonei. Scaduto il termine suddetto, il questore provvede secondo quanto stabilito nel precedente comma.

Art. 11.

Collezioni - Validità della licenza
Modificazioni nella consistenza delle collezioni

La licenza per la collezione delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica è permanente.

Debbono tuttavia essere denunciati al questore, nelle forme previste dall'art. 7, quinto comma, del presente decreto, i cambiamenti sostanziali delle collezioni o del luogo in cui sono custodite.

Tali cambiamenti vanno annotati sulla licenza.

Il titolare della licenza di collezione prevista dall'art. 8 può, con l'osservanza dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, acquistare o vendere le armi di cui all'art. 1 per migliorare la propria collezione, senza l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, purché sia certo dell'identità personale del cedente o dell'acquirente e che lo stesso disponga legittimamente dei materiali di specie o possa detenerli in conformità alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. Resta salvo, in ogni caso, l'adempimento di cui al comma secondo del presente articolo.

Art. 12.

Collezioni - Revoca della licenza

Per la revoca della licenza di collezione si osservano le disposizioni di cui all'art. 11, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Del provvedimento di revoca adottato, il questore ne informa immediatamente il prefetto e la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Il prefetto, preso atto della comunicazione, invita l'interessato a trasferire le armi, anche con diverse operazioni, entro un termine non superiore a trenta giorni, a persone o enti che possono legittimamente detenerle.

Nel caso in cui l'interessato non ottemperi all'invito, il prefetto dispone il deposito delle armi presso un ente di diritto pubblico abilitato alla detenzione delle stesse ed indicato dalla competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.

Art. 13.

Importazione - Esportazione - Trasporto

Per l'importazione, l'esportazione ed il trasporto delle armi di cui al presente decreto si osservano le disposizioni contenute negli articoli 31 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e negli articoli 48 e 50 del relativo regolamento di esecuzione, fermi restando gli eventuali adempimenti previsti da diverse disposizioni legislative e regolamentari.

Per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali, si osservano le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 9 agosto 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977).

Art. 14.

Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi che risultano o appaiono antiche, artistiche o rare di importanza storica deve informare, almeno tre giorni prima di procedere al pubblico incanto, la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Roma, addì 14 aprile 1982

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SCOTTI

(2776)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1982.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Cento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 6, 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 1982 si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cento, a causa dei lavori di riparazione eseguiti nell'immobile ove ha sede detto ufficio;

Ritenuto che, in conseguenza d itale evento di carattere eccezionale, si è verificato il mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato per i giorni 6, 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 1982 il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2775)

DECRETO 28 maggio 1982.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, numero 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 2, 3, 4 e 12 marzo 1982, si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

1) *In data* 2 *e* 3 *marzo* 1982:

regione Campania: Napoli «ufficio registro atti giudiziari»;

2) *In data* 4 *marzo* 1982:

regione Puglia: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bari;

3) *In data* 12 *marzo* 1982:

a) regione Emilia-Romagna: ufficio registro di Ferrara;

b) regione Toscana: ufficio registro di Livorno; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2774)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei princìpi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei princìpi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dell'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visti i decreti seguenti:

25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69/1970;

5 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78/1970;

2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39/1971;

2 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264/1971;

16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67/1972;

10 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61/1973;

10 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247/1974;

9 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149/1979;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/1979;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1980;

2 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278/1980;

5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75/1981;

15 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260/1981;

Ritenuto necessario trasferire la voce Apramicina dal gruppo degli antiparassitari a quello degli antibiotici, al quale la citata sostanza in effetti appartiene;

Considerato che è opportuno sostituire la precedente tabella relativa alla suddetta voce Apramicina con una più adeguata all'evoluzione delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche;

Considerato che può essere autorizzato, a talune condizioni, l'uso del nuovo sulfamidico detto Sulfamonometossina nell'alimentazione medicata di talune specie e categorie di animali;

Considerato inoltre che occorre correggere un errore di scrittura nella tabella relativa alla voce Febantel del gruppo antiparassitari;

Visto che le misure previste dal presente decreto sono conformi al parere espresso dalla commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, nella seduta del 19 gennaio 1982;

Atteso che è necessario revocare esplicitamente tutti i decreti di registrazione e dichiarare decadute tutte le domande di registrazione di integratori medicati per la terapia contenenti principi attivi non inclusi nell'elenco allegato al sopramenzionato decreto 4 agosto 1969, e successive modifiche o integrazioni;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

La voce *Apramicina* è depennata dal gruppo « Antiparassitari », ed è aggiunta al gruppo « Antibiotici » dell'allegato al decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse.

Art. 2.

Alla voce *Apramicina*, del gruppo « Antibiotici » dell'allegato al decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse, le condizioni di impiego sono sostituite dalle seguenti:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg integratore medicato
Apramicina . . . . . $C_{21}H_{41}N_5O_{11}$	vitelli fino a 6 mesi di età	2.000-4.000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (20-40 mg/kg peso vivo)	colibacillosi, salmonellosi	5 giorni	28 giorni	400
	suinetti fino a 35 kg di peso	100 mg/l acqua 75-100 mg/kg mangime (7,5-12,5 mg/kg peso vivo)	colibacillosi	21 giorni	28 giorni	

Art. 3.

Alla voce *Febantel*, del gruppo « Antiparassitari », dell'allegato al decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse, le condizioni di impiego per suini e volatili sono sostituite dalle seguenti:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg integratore medicato
Febantel . . . . $C_{20} H_{22} N_4 O_6 S$	suini	100-2.000 mg/kg mangime (5-7,5 peso vivo)	infestazioni gastrointestinali e broncopolmonari da nematodi	1 giorno	5 giorni	
		400-8.000 mg/kg mangime (20 mg/kg peso vivo)	infestazioni da strongilide e tricuride	1 giorno	5 giorni	
	volatili	50-300 mg/kg mangime, 25-150 mg/l acqua (5-15 mg/kg peso vivo)	infestazioni da capillaria, ascaridia, heterakis, syngamus, rallietina	1-2 giorni	6 giorni (escluse le ovaiole) 10 giorni (uova)	

Art. 4.

Al gruppo « Sulfamidici » dell'allegato al decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse, è aggiunta la voce *Sulfamonometossina*, alle condizioni sottoriportate:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg integratore medicato
Sulfamonometossina . $C_{11} H_{12} N_4 O_3 S.H_2 O$	vitelli da latte	5.600-7.000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (80-100 mg/kg peso vivo)	malattie batteriche	6 giorni	21 giorni	200
	suini	800-1.600 mg/kg mangime (25-50 mg/kg peso vivo)	enteriti batteriche	5-6 giorni	21 giorni	
	volatili	500-1.500 mg/kg mangime 250-750 mg/l di acqua (50-80 mg/kg peso vivo)	malattie batteriche	6 giorni	21 giorni (escluse le ovaiole) 10 giorni (uova)	
	conigli e animali da pelliccia	500-2.000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	coccidiosi salmonellosi	5 giorni	21 giorni	

Art. 5.

Col presente decreto sono esplicitamente revocati tutti i decreti di registrazione, e sono dichiarate decadute tutte le domande di registrazione, degli integratori medicati per la terapia non rispondenti a principi attivi consentiti, specie e categorie di animali, dosi di impiego, indicazioni terapeutiche, durata indicativa del trattamento, tempi di interruzione, o concentrazione massima di integratore medicato previsti nell'elenco del più volte citato decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successivi decreti di modifica e di integrazione al decreto stesso indicati in premessa.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
CAMPAGNOLI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(2772)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 29 maggio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati, al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 883/82 della commissione del 16 aprile 1982 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. 103/L del 17 aprile 1982 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella C.E.E. dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Corea del Sud;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di mutande, mutandine e slip, per uomo, ragazzo, donna, ragazza e bambini a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche (V.D. 60.04 cod. stat. 480 - 560 - 750 - 850), originari della Corea del Sud è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'allegato alla circolare n. 44/81 protoc. numero 672628 del 3 dicembre 1981, concernente il regime delle sorveglianze, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 29 maggio 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(2792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 maggio 1982 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Boris Beltram, console onorario del Perù a Trieste;

Agostino Ballero, console onorario dei Paesi Bassi a Cagliari;

Charles F. Keil, console degli Stati Uniti d'America a Genova;

Dimitri Michel Loundras, console di Grecia a Genova;

Carlos Francisco Davila Fonseca, vice console del Venezuela a Napoli;

Frank R. Golino, console degli Stati Uniti d'America a Trieste;

Vincent A. Ragone, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

David Bloch, console degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Walter John Silva, console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli;

John V. G. Spilsbury, vice console degli Stati Uniti d'America a Trieste;

Giuseppe Luce, vice console onorario di Thailandia a Milano;

Alberto Hector Medus, console generale di Argentina a Milano;

Daniel Oriez, console generale di Francia a Roma;

Warrington E. Brown, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Martini J. Sattler, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2633)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Industrie laterizi Giulioli, in Orte

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 51.424.000 dovuto dalla S.p.a. Industrie laterizi Giulioli, in Orte (Viterbo) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Viterbo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2639)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 18 marzo 1982 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Epaclar (polvere - barattolo gr 20, gr 50 e gr 150) registrata in data 2 maggio 1959 al n. 5460, a nome della ditta La.Far. S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6765/R);

Antigastralgico Farneti - 60 compresse e la categoria polvere flacone da g 100 e 20 e 30 e 50 bustine monodose da g 4, regi-

strate in data 22 giugno 1972 e 27 marzo 1974 ai numeri 1760 e 1760/A a nome della ditta Dr. Ottolenghi e C. S.p.a., in Torino (decreto di revoca n. 6766/R);

Diabetoplex - 30 e 20 compresse registrata in data 24 gennaio 1957 e 19 ottobre 1961 al n. 12178 a nome della ditta Lab. italiani Vaillant S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6767/R);

Guetola + D2 - 10 supposte per adulti e 10 supposte bambini registrate in data 19 gennaio 1976 ai numeri 4729/A e 4729/A-1, a nome della ditta Dr. F. Brilli Cattarini e C., in Milano (decreto di revoca n. 6768/R);

Iberol con vit. B12 - 25 compresse registrata in data 29 dicembre 1969 al n. 5560 a nome della ditta Abbott S.p.a., in Aprilia (decreto di revoca n. 6769/R);

Rendell - 12 ovuli registrata in data 12 febbraio 1954 al n. 8641 a nome della ditta estera W.J. Rendell Ltd. di Hitchin Hertfordschire (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta U.R.A.G.ME, in Roma (decreto di revoca n. 6770/R);

Kerox - flacone 50 cheratoidi registrata in data 1° dicembre 1948 al n. 1552 a nome della ditta Dott. M. Marchesi S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6771/R);

Denausin - 4 e 10 compresse e categorie 6 supposte × mg 75 e 6 confetti gr 0,1, registrate in data 31 marzo 1966 ai numeri 17685, 17685/A e 17685/B, a nome della ditta Rorer italiana S.p.a., in San Fruttuoso di Monza, e poi ceduta alla ditta Improfar, in Bari (decreto di revoca n. 6772/R);

Bronco complesso - flacone sciroppo da 80 ml e 200 ml della categoria 10 supposte e 18 e 50 confetti (senza codeina) e flacone da 80 ml e 6 supposte uso pediatrico, senza codeina - registrate in data 6 aprile 1979 ai numeri 7862, 7862/A, 7862/B, 7862/C e 7862/D a nome della ditta Pierrel S.p.a., in Napoli (decreto di revoca n. 6773/R);

Catgut sterile Italcatgut - nelle lunghezze da m 2,50, m 2, m 1,25 e nei calibri 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 registrata in data 15 aprile 1959 al n. 16 a nome della ditta Italcatgut, in Salle (Pescara) (decreto di revoca n. 6774/R);

Vitamaxillin con streptomicina, 1 flacone iniettabile con annessa fiala solvente × 3 ml registrata in data 7 agosto 1972 al n. 17034 a nome della ditta International Pharm Avia-Ipa S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 6775/R).

(2679)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 28 aprile 1982. Provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, riguardante la società Unidal.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Considerato che in base all'accordo sottoscritto al Ministero del bilancio in data 23 gennaio 1978, il CIPI aveva accertato in data 27 gennaio 1978 la sussistenza della crisi aziendale della società Unidal in liquidazione, con sede legale in Milano, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge numero 675/77;

Considerato altresì che in base alla suddetta decisione del CIPI ed alle successive deliberazioni del 7 novembre 1980, 27 maggio 1981 e 17 settembre 1981 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato autorizzato ad emanare i provvedimenti per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della società Unidal sospesi dal lavoro per un periodo massimo di quarantotto mesi;

Ritenuto che nell'arco del suddetto quadriennio nei confronti dei lavoratori interessati, e particolarmente per quelli dell'area milanese, sono state poste in essere tutte le azioni, già previste dall'accordo del 23 gennaio 1978, atte a concretizzare opportunità di occupazione alternative;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 marzo 1982;

Considerato che la società Unidal, regolarmente sciolta con deliberazione del 23 settembre 1977, sopravvive all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, per cui non può porre in essere operazioni atte ad un recupero dell'attività ma soltanto compiere gli atti necessari alla liquidazione stessa;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Unidal, con sede legale in Milano, in fase di liquidazione, non può ritenersi ulteriormente in condizioni di crisi aziendale.

Sulla base dei precedenti accertamenti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potrà prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di quarantotto mesi, per quei lavoratori per i quali sia ancora pendente il periodo predetto, con decorrenza dalla data di sospensione dal lavoro.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(2756)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 89 presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università degli studi di Trento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università di Trento, è vacante un posto di ricercatore universitario (gruppo di discipline n. 89) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2795)

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso varie università

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott. Bruno Nascimbene alla cattedra di diritto internazionale seconda della facoltà medesima dell'Università di Genova.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1982, registro n. 58, foglio n. 334.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 175, è attribuito, unitamente al titolare dott. Angelo Di Bartolomeo alla cattedra medesima della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1982, registro n. 59, foglio n. 91.

(2777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 2 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1320,05	1320,05	1320,10	1320,05	1320 —	—	1319,95	1320,05	1320,05	1320,05
Dollaro canadese	1056 —	1056 —	1057,50	1056 —	1054,75	—	1056,05	1056 —	1056 —	1056 —
Marco germanico	553,39	553,39	552,90	553,39	553,45	—	553,06	553,39	553,39	553,40
Fiorino olandese	499,38	499,38	498,50	499,38	498,50	—	498,85	499,38	499,38	499,40
Franco belga	29,309	29,309	29,28	29,309	29,25	—	29,307	29,309	29,309	29,30
Franco francese	212,30	212,30	211,95	212,30	212,10	—	212,23	212,30	212,30	212,30
Lira sterlina	2355,25	2355,25	2354 —	2355,25	2353 —	—	2355 —	2355,25	2355,25	2355,25
Lira irlandese	1918 —	1918 —	1919 —	1918 —	1918 —	—	1917 —	1918 —	1918 —	—
Corona danese	162,54	162,54	162,40	162,54	162,40	—	162,58	162,54	162,54	162,55
Corona norvegese	216,33	216,33	216,25	216,33	216,25	—	216,48	216,33	216,33	216,35
Corona svedese	223,27	223,27	223 —	223,27	223 —	—	223,30	223,27	223,27	223,30
Franco svizzero	648,52	648,52	648,50	648,52	648,50	—	648,30	648,52	648,52	648,50
Scellino austriaco	78,615	78,615	78,60	78,615	78,55	—	78,645	78,615	78,615	78,60
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,20	18,10	18,20	—	18,25	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	12,394	12,394	12,41	12,394	12,35	—	12,398	12,394	12,394	12,40
Yen giapponese	5,378	5,378	3,38	5,378	5,35	—	5,38	5,378	5,378	5,37
E.C.U.	—	—	—	—	—	—	1323,55	—	—	—

Media dei titoli del 2 giugno 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	40,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,050
» 5,50 % » » 1968-83	92,225
» 5,50 % » » 1969-84	86,350
» 6 % » » 1970-85	82,425
» 6 % » » 1971-86	77,050
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,675
» 9 % » » 1976-91	70,800
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,900
» » » » 1- 7-1980/82	99,900
» » » » 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,900
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,225
» » » » 1- 9-1981/83	99,800
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,625
» » » » 1- 3-1981/84	99,600
» » » » 1- 4-1981/84	99,075
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,425
» » » 18 % 1- 7-1983	99,575
» » » 12 % 1-10-1983	90,325
» » » 12 % 1- 1-1984	88,625
» » » 12 % 1- 4-1984	87,300
» » » 12 % 1-10-1984	85,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 giugno 1982

Valuta	
Dollaro USA	1320 —
Dollaro canadese	1056,025
Marco germanico	553,225
Fiorino olandese	499,115
Franco belga	29,265
Franco francese	212,265
Lira sterlina	2355,125
Lira irlandese	1917,50
Corona danese	162,56
Corona norvegese	216,405
Corona svedese	223,285
Franco svizzero	648,41
Scellino austriaco	78,63
Escudo portoghese	18,175
Peseta spagnola	12,396
Yen giapponese	5,379
E.C.U.	1323,55

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, aprovato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente la istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, il 7 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 179;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti di brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli, e gli altri sottufficiali, in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica e moderna della scuola europea, del diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo e abbiano prestato almeno 4 anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del presente decreto, dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando dell'ente dal quale dipendono. Il candidato dovrà contemporaneamente inoltrare copia, in carta semplice, della suddetta domanda direttamente al Ministero.

Gli ufficiali in congedo trasmetteranno le domande di ammissione al concorso direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

matricola, grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e della denominazione dell'istituto e sede;

l'ente presso il quale prestano servizio;

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in s.p.e. qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno, altresì indicare il recapito della famiglia di origine (ivi compreso possibilmente il numero telefonico).

Il candidato ha l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata, da inviare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova orale d'esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, in servizio permanente effettivo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso degli ufficiali in congedo si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicata. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, con l'indicazione del voto riportato;

b) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 5.

I comandi competenti a ricevere le domande, devono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce, la data di presentazione delle stesse e farle pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di ricezione, corredata dai seguenti documenti:

a) libretto personale aggiornato;

b) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) libretto di volo, aggiornato alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al *concorso e corredato da uno specchio* riepilogativo nel quale risultino, distintamente, le ore di volo effettuate su velivoli convenzionali o su reattori;

d) dichiarazione da cui risulti se il candidato abbia, alla stessa data, la qualifica — combat ready — con o senza limitazioni, e se lo stesso sia istruttore di pilotaggio, con l'indicazione della categorizzazione;

e) relazione conforme all'allegato 3 del bando di concorso.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei candidati al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

I candidati che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo, non verranno ammessi agli esami.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto al voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame orale di cultura professionale.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una delle prove d'esame nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari, e quindi esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

La prova scritta d'esame avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 11 giugno 1982, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Art. 9.

Alla prova scritta d'esame di cui al precedente art. 8 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti personali e di volo, in base alla media aritmetica dei punteggi parziali ottenuti nella valutazione:

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del primo volo su velivoli dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali;

c) del grado di addestramento del candidato.

Saranno comunque esclusi dal concorso i candidati che abbiano riportato anche una sola qualifica di « inferiore alla media ».

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 12/20. *La prova orale non si intende superata se* il candidato non ottenga la votazione di almeno 12/20.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 9 e alla media di punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1 del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è in corso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2 del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 12.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 13.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati all'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 10.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di alcuni vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 14.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione, della durata di tre mesi.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma del 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso sopra citato.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1982
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 140

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE D'ESAME

Le prove di esame del concorso consisteranno nello svolgimento di una prova scritta su un tema di cultura generale ed in una prova orale di cultura professionale.

L'esame scritto su un tema di cultura generale consisterà in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali politiche e geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

L'esame orale di cultura professionale verterà sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: cultura militare aeronautica, aerotecnica, armamento, navigazione aerea e propulsione aerea.

CULTURA MILITARE AERONAUTICA

Storia dell'aeronautica.

1. Dalle leggende mitologiche ai primi tentativi col più pesante.

I miti di Bellerofonte, Pegaso, Dedalo ed Icaro, « Il precursore » Leonardo Da Vinci.

Primi voli col più leggero, primi aeronauti, primi tentativi di impiego militare.

Il trionfale cammino del più leggero: primi dirigibili. Creazione della prima sezione aeronautica italiana.

Studi e tentativi col più pesante dell'aria del secolo XIX Sir George Cayley, Henson e Stringfellow, Penaud, Forlanini, Ader, Lilienthal.

2. Il trionfale progresso del più pesante in pace ed in guerra. 1903-1912. L'epoca eroica dei pionieri col più pesante. Impiego dell'aviazione nella guerra di Libia e nelle due guerre balcaniche.

La grande guerra: graduale evoluzione dell'impiego dei mezzi aerei sui fronti occidentali, italiano, orientale.

Tipi di aerei da caccia, da ricognizione, da bombardamento più comuni delle due parti e caratteristiche di essi.

Teorie di impiego del dopoguerra: Douhet, Rougeron, De Severischi, Mecozzi. Le grandi trasvolate oceaniche, singole, collettive.

Le alte velocità e le alte quote: particolare contributo dell'Italia.

Le varie aeronautiche alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Cenni sulle operazioni aeree in Polonia, Norvegia e sulla battaglia aerea d'Inghilterra. Le operazioni italiane.

L'attacco giapponese e l'entrata in guerra degli U.S.A. Cenni sulla battaglia dell'Atlantico e le operazioni aeree strategiche contro la Germania e il Giappone.

3. Prospettive per il futuro.

Sviluppo aviatorio dopo la seconda guerra mondiale. Cenni sulle prime realizzazioni astronautiche.

Regolamenti militari.

Regolamento di disciplina, fondamento delle istituzioni militari. Doveri militari. Militari in particolare destinazione o assenti dal servizio. Ricompense. Distinzioni onorifiche, onorificenze. Punizioni disciplinari.

Servizio di presidio, territoriale e di aeroporto. Il presidio e il distaccamento. Gli aeroporti, la loro classificazione e le circoscrizioni aeroportuali. I servizi generali e di presidio e i servizi vari di aeroporto. I servizi interni di reparto.

Regolamento sulle bandiere, le insegne, gli onori, le visite, le precedenze, le riviste e le parate.

Regolamento sull'uniforme. Varie specie di uniformi degli ufficiali e loro uso. Cenni sui particolari che distinguono le uniformi degli ufficiali delle varie Armi. Corpi e specialità.

Varie specie di uniformi dei sottufficiali e dei militari di truppa e loro uso. Uso dell'uniforme da parte degli ufficiali in congedo.

Istruzioni per i documenti caratteristici. Cenni sui documenti caratteristici e norme principali sulla loro compilazione. Stati di servizio.

Regolamento sulle licenze. Tipi di licenza e norme per la loro concessione.

Commento ed illustrazioni della direttiva S.M.A. 21/AS.

Costituzione e funzionamento di un comando. I servizi postali, di protocollo, di archivio, di copisteria e loro funzionamento.

Codice penale militare. Definizione di diritto e diritto penale militare. Fonti del diritto penale militare. Carattere della legge penale militare. Cenni di procedura penale militare. Il codice penale militare con richiamo ai principali reati.

Organica e ordinamento dell'Aeronautica militare.

Generalità dell'organica del personale (aspetti quantitativi e qualitativi). Organica del materiale, dell'ambiente naturale, dell'ambiente istituzionale.

Generalità dell'ordinamento. L'organizzazione centrale, periferica, operativa, addestrativa, delle telecomunicazioni, del rifornimento, della manutenzione. La difesa aerea del territorio. Cenni sull'organizzazione della N.A.T.O.

AEROTECNICA

1. Elementi di aerodinamica applicata al volo.

Fenomeni aerodinamici connessi al volo.
Profili alari dei moderni velivoli, forma e caratteristiche relative.
Principio di Bernoulli.
Portanza, resistenza, momento ed efficienza aerodinamica.
Fenomeno dello stallo.
Fenomeni di compressibilità, numero di Mach, numero di Mach critico.
Onde d'urto e relativi effetti sulle caratteristiche aerodinamiche del velivolo.
Polare del velivolo ai diversi numeri di Mach, relativi punti caratteristici.
Equilibrio dei velivoli, effetto degli organi di stabilità e di controllo.
Ipersostentazione e frenate aerodinamiche.
Cenni sull'aerodinamica degli elicotteri.

2. Elementi di meccanica applicata al volo.

Baricentro del velivolo e sua escursione.
Forze agenti sul velivolo nelle diverse fasi di volo e nelle evoluzioni: decollo, volo in salita, volo orizzontale uniforme, virata, volo in discesa con e senza forza di propulsione, atterraggio.
Fattore di carico.
Inviluppo di manovra, limitazione d'impiego.
Cenni sui fenomeni aeroelastici; inversioni dei comandi.
Potenza disponibile e potenza necessaria al volo; velocità di salita; quota di tangenza teorica e pratica.
Autonomia chilometrica, oraria e specifica.

3. Elementi costruttivi dei velivoli e relativi impianti.

L'ala: forma in pianta; angoli di calettamento, di svergolamento; diedro longidudinale e trasversale.
Ali a freccia.
Elementi della struttura alare.
Fusoliera; organi di stabilità e di controllo; organi di atterramento; cenni sulle varie realizzazioni costruttive e relativi materiali impiegati.
Impianti di bordo: combustibile, oleodinamico, elettrico, pressurizzazione e condizionamento, alimentazione ossigeno gassoso e liquido, antighiaccio.
Dispositivi manuali ed automatici di salvataggio.
Cenni sulle prove di volo e sulla sicurezza del volo.

ARMAMENTO

Armi di bordo. Munizionamento di lancio e di caduta. Rose di tiro. Bombardamento. Curve di caccia. Collimatori fissi ed elettronici. Proiettili razzo e missili.

Armi di bordo.

Classificazione - requisiti di un'arma di bordo - armi di bordo in uso - inconvenienti - limitazioni delle durate di raffica

Munizionamento di lancio.

Generalità - parti che compongono la cartuccia - caratteristiche dei proiettili - efficacia delle munizioni - tavole di tiro.

Munizionamento di caduta.

Classificazione - parti che compongono una bomba - caratteristiche dei vari tipi di bombe in uso - efficacia delle munizioni di caduta - tavola di tiro.

Rose di tiro.

Dispersione del tiro.

Bombardamento.

Problemi relativi - cenni sul bombardamento in picchiata - alto e basso angolo - bombardamento LABS - bombardamento LADD e LEVEL.

Curve di caccia.

Tipo di sbarramento - caratteristiche sulle curve di caccia - fattori di limitazioni.

Collimatore fisso.

Introduzione - requisiti dei collimatori a riflessione - collimatore fisso - impiego.

Collimatore elettronico.

Cenni sul funzionamento ed impiego.

Proiettili razzo.

Principio di funzionamento - classificazione - parti che compongono un razzo - cariche cave - tavole di tiro.
Descrizione, caratteristiche ed impiego dei missili GAR 8 e Nike-Hercules.

NAVIGAZIONE AEREA

Generalità e sistemi di navigazione

1. Caratteristiche delle carte nautiche impiegate dall'Aeronautica Militare.

Mercatore - Mercatore inversa - Mercatore trasversa - Lambert - reticolato Georef - Reticolato UTM.

2. Strumenti di bordo.

Principio ed impiego degli strumenti a capsula (altimetro, indicatore di velocità, variometro). Principio ed impiego degli strumenti giroscopici (indicatore di virata. Orizzonte. Bussola giromagnetica).

3. Sistemi radioelettrici di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare. Principio ed impiego: DF - ADF - TACAN - VOR - ILS - GCA.

4. Sistemi autonomi di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.
Il PHI (dati aria. Doppler. Inerziale). Coordinate piattaforma. Impiego.

5. Problemi di impiego e d'operativi.

Pianificazione di una missione (generica - ad alta quota - a bassa quota - fotografica). Controllo dell'orario di arrivo. Procedimenti di ricerca. Raggio di azione.

Assistenza al volo

1. Cenni sull'ICAO.

Compiti e scopi. Normativa (annessi e documenti vari).

2. Organizzazione nazionale di assistenza al volo.

Compiti e scopi dell'ITAV. Servizi assicurati (servizio di informazioni aeronautiche - servizio delle telecomunicazioni aeronautiche - servizi della circolazione aerea - servizio della meteorologia aeronautica).

3. Pubblicazione di assistenza al volo.

AIP. Pubblicazione di informazioni aeronautiche. FLIP. Cartine di procedura.

4. Suddivisione dello spazio aereo.

Spazio aereo inferiore e superiore. TMA. ADR. AWI. CTR/APP. CTR/TWR.

5. Normativa.

Regole generali di volo. VFR. (VFR speciale - CFR). IFR. OCL. Piano di volo.
Meteorologia sinottica ed operativa.
Lettura delle carte meteo ai fini della pianificazione del volo. Fenomeni connessi ai fronti ed interessanti la navigazione. Corrente a getto.
Elementi di radio e di radar tecnica.
Classificazione delle radio onde. Caratteristiche di propagazione delle radio onde. Diagrammi di irradiazione e di ricezione.
Principio del radar.

PROPULSIONE AEREA

1. Motori per aerei.

Motoeliche, turboeliche, turbogetti, turbogetti speciali, autoreattori, endoreattori: cicli di funzionamento, schemi costruttivi, tecnologia dei vari organi che li compongono.

2. Motori alternativi, funzionamento e limitazione di impiego.

Motori alternativi senza e con il compressore: funzionamento, potenza, rendimento e consumo specifico nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.
Limitazioni d'impiego.

3. Motori a getto, funzionamento e limitazioni d'impiego.

Motori a getto, funzionamento, spinte, potenza propulsiva rendimento termico, propulsivo e globale, consumi specifici nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.

Influenza dei parametri fondamentali sulle prestazioni dei turbogetti.

Prese d'aria, compressori, camera di combustione, turbine.

Postcombustori ed altri sistemi per aumentare la spinta: prestazioni relative.

Limitazioni d'impiego dei turbogetti.

4. Strumenti di controllo.

Strumenti per il controllo dei motori alternativi.

Strumenti per il controllo dei turbogetti.

5. Carburanti e propellenti.

Carburanti per turbogetti.

Carburanti, numero di ottano.

Cenni sulle prove al banco ed in volo dei motori aeronautici.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E DI QUELLA ORALE

Il tema della prova scritta è formulato dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, nello stesso giorno in cui deve aver luogo la prova stessa.

La commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate sei ore.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con gli altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, ne pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome e nome; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese e giorno della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige un processo verbale, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(da inoltrare, in bollo, all'ente di appartenenza)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . provincia di . . . . il . . . appartenente al distretto militare di . . . . . in servizio (o in congedo) presso . . . . . (in ogni caso indicare il numero telefonico dell'ufficio o dell'abitazione civile) residente a . . . . . . numero di codice postale (2) . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o ammogliato, con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . nell'anno (6) . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .;

di rinunciare al grado di . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (8);

di accettare in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, qualsiasi destinazione di servizio;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito: . . . .;

Allego il titolo di studio ed i seguenti documenti: . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . . . .

---

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare.

(8) *Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente* di complemento dell'Aeronautica militare.

(9) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

ALLEGATO 3

(Timbro dell'ente)

RELAZIONE

prevista dall'art. 4 del bando di concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso posizione militare del candidato

a) il (1) . . . .

b) ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento o da sottufficiale il . . . . .

SERVIZI PRESTATI DAL CANDIDATO IN QUALITÀ DI UFFICIALE DI COMPLEMENTO O DI SOTTUFFICIALE DELL'AERONAUTICA MILITARE (2)

Qualità fisiche, morali, di carattere, professionali, culturali, intellettuali (3).

Qualità fisiche, morali e di carattere:

Prestanza e portamento
Salute
Resistenza fisica
Energia
Decisione
Iniziativa
Costanza e perseveranza
Fiducia e sicurezza in se stesso
Autocontrollo
Capacità di giudizio
Spirito critico
Tatto
Ascendente
Amor proprio
Dignità personale
Sincerità
Lealtà
Rettitudine
Riservatezza
Comportamento nella vita privata

Qualità culturali ed intellettuali:

Rapidità di processi mentali
Memoria
Patrimonio culturale
Capacità di espressione scritta
Capacità di espressione orale
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di ideazione
Buon senso
Resistenza al lavoro mentale

Qualità professionali:

Preparazione tecnico professionale
Capacità organizzativa
Capacità didattica, educativa, addestrativa
Capacità amministrativa
Cura del materiale
Governo del personale
Esecuzione degli ordini
Atteggiamento verso i superiori
Atteggiamento verso i colleghi
Atteggiamento verso gli inferiori
Capacità di giudicare i dipendenti
Senso del dovere
Senso della responsabilità
Senso della disciplina

RENDIMENTO FORNITO DAL CANDIDATO (4)

. . . .
. . . .
. . . .

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato (5) . . .
. . . .

. . . . lì . . . .

Il compilatore

. . . .
(timbro e firma del compilatore)

Timbro tondo

Vista la suesposta relazione giudico il candidato (6) . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . . . lì . . . .

Il primo revisore

. . . .
(timbro e firma del 1° revisore)

Il secondo revisore

. . . .
(timro e firma del 2° revisore)

(1) Indicare il grado, l'Arma, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di: ottimo, buono, sufficiente e scarso.
(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente, scarso.
(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale in servizio permanente effettivo.
(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(2666)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a cinquantaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LIVORNO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli a n. 54 posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno.

Il 10% di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed ai coniugi superstiti del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli stranieri non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, elevata a 45 in favore dei coniugi superstiti del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (l'accertamento di tale requisito viene fatto d'ufficio dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani ed i coniugi superstiti del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I coniugi superstiti del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i precedenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente, o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazione di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Livorno in base a coefficienti numerici stabilito con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Livorno, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario Ula, operatore straordinario Ula, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata in carta da bollo rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Livorno.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di eguale punteggio complessivo verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado, oppure la copia autentica di detto diploma su carta da bollo. L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia ancora stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario delle procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 relativo al regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottoufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai 3 mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Livorno e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate in ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale della terza categoria (ex tabella XXIV) di cui al punto 3), lettera *a*), dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, che sia assente per congedo, od altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, addì 3 aprile 1982

Il direttore provinciale: PALADINI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 7 aprile 1982
Registro n. 1 Poste, foglio n. 157

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno

Il sottoscritto . . . (1)
nato a . . . il .
residente in . . via . . n. .
provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquantaquattro posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 3 aprile 1982, n. 17.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano del personale postelegrafonico (ovvero quale coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) . (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .
conseguito presso . . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti . (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . .
che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data .

Firma .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2698)

Concorso, per titoli, a venti posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MASSA CARRARA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873, art. 7;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venti posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed ai coniugi superstiti del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, elevata a 45 in favore dei coniugi superstiti del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente (al diploma predetto), l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e i coniugi superstiti del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I coniugi superstiti del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza da inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Massa Carrara in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Massa Carrara, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A. operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatori d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre Amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali ed in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei corsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Massa Carrara.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale od al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o di stato civile del comune di origine;

4) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito e aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2) 3) 4) 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Massa Carrara e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Massa Carrara intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dallo elenco.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla ex tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante il periodo in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Massa Carrara, addì 2 dicembre 1981

Il direttore provinciale: PUZONE

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale toscana, addì 25 marzo 1982
Registro n. 1 Poste, foglio n. 152

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara - 54100 MASSA

Il sottoscritto . . . . . (1)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . via . . . . . .
n. . ., provincia . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli a venti posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni con ordinanza 2 dicembre 1981, n. 1085.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza avere maturato il diritto alla pensione) . . . . . (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3;)

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti . . . . . (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

7) è alle dipendenze del ministero . . con la qualifica di . . (oppure non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi della eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . .
che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente *per la valutazione da parte della commissione.*

Data . . .

Firma . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tate dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestano le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2699)

Concorso, per titoli, a dieci posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trapani.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TRAPANI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797.

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli, a dieci posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trapani.

Il 10% di tali posti, pari uno è riservato agli orfani e al coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) godimento dei diritti politici (e non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso;

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trapani, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico, dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Il coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale; nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindacato.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Trapani in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche.

Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Trapani, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ula, operatore straordinario ula, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa, in bollo;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Trapani.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure copia autentica di detto certificato, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quello di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente Autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Trapani e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Trapani intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trapani, addì 28 dicembre 1981

Il direttore provinciale regg.: FISICHELLA

Registrata alla Corte dei conti - Sezioni per la regione siciliana, addì 13 gennaio 1982
Registro n. 2 Poste, foglio n. 19

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trapani

. . . .
cognome e nome (1)

. . . .
luogo di nascita — data di nascita

. . . .
domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, c.a.p., città, provincia

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per titoli a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero) quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . .; ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2700)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sette posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi sette posti di ricercatore universitario presso le seguenti Facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti 5):

gruppo di discipline n. 1 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 3 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 5 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 20 . . . . » 2

Facoltà di lettere e filosofia (posti 2):

gruppo di discipline n. 31 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 37 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi, ufficio personale docente, Macerata, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale docente dell'Università di Macerata.

(2800)

Concorso a ventiquattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ventiquattro posti di ricercatore universitario presso le seguenti Facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti 5):

gruppo di discipline n. 1 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 4 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 11 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 20 . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 15):

gruppo di discipline n. 68 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 71 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 73 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 74 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 76 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 77 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 79 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 80 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 82 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 87 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 89 . . . . » 1

Facoltà di farmacia (posti 4):

gruppo di discipline n. 68 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 76 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 84 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 94 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi, ufficio personale, 62032 Camerino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'Università di Camerino.

(2801)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica III . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2802)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Centro di calcolo elettronico . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso il centro di calcolo dell'Università di Trieste, piazzale Europa, 1, con il seguente calendario:

giovedì 15 luglio 1982, ore 9 - 1ª prova scritta;
venerdì 16 luglio 1982, ore 9 - prova pratica con relazione scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(2804)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Urbino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di istologia ed analisi di laboratorio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Urbino.

Possono partecipare al concorso predetto:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali;

b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano superato con esito positivo un corso annuale integrativo.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Urbino, devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Urbino.

(2805)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di oculistica presso l'ospedale « S. Angelo Dei Rossi »;

un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale « S. Puglisi Allegra »;

un posto di vice direttore sanitario presso gli ospedali « S. Angelo Dei Rossi e S. Puglisi Allegra ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Messina.

(405/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21, IN MORBEGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Morbegno (Sondrio).

(402/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 151 del 3 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero ospedali Galliera, in Genova: concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo sala vigilatrice d'infanzia.

Regione Lombardia - Unità socio sanitaria locale n. 7, in Tradate (Varese): riapertura ed elevazione del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di applicato.

Comitato olimpico nazionale italiano: concorso pubblico, per esami, a posti di archivista dattilografo.

Federazione nazionale degli ordini dei medici, in Roma: concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di commesso e a posti di collaboratore e archivista dattilografo.

Ospedale maggiore, in Milano: concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio, applicato, operaio specializzato e operaio qualificato.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821530)